Testo unificato – Disposizioni in materia di cannabis e sostanze derivate

TITOLO I

(Disposizioni in materia di cannabis e sostanze derivate)

CAPO I

(*Definizioni)*

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a. “Istituti di istruzione superiore”: università statali, università non statali, scuole superiori per mediatori linguistici, istituti di specializzazione in psicoterapia, Scuole di formazione che afferiscono al Ministero dei beni culturali, Afam, Its, e qualsiasi altro tipo di istituto riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca;

b. “Apparato locale”: l’insieme di tutte le strutture, gli organi e il personale comunale impegnato per le finalità della presente legge;

c. “Interventi e servizi sociali”: tutte le attività previste dall’articolo 128 dal capo II del Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

d. “Cultura della salute”: tutte le pratiche, le misure e le raccomandazioni impartite da professionisti abilitati al fine di garantire il mantenimento di una condotta di vita salutare.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a. Associazione di Consumatori di Cannabis: associazione senza finalità di lucro, che distribuisce cannabis tra i propri associati, di età non inferiore a 21 anni, i quali consumano suddetta sostanza in ambito privato, per uso ricreativo o terapeutico;

b. Consumatore di Cannabis: la persona di almeno anni 21, che decide volontariamente di consumare cannabis o che ha necessità di farlo per motivi terapeutici;

c. Club di Consumatori di Cannabis: lo spazio privato gestito da una associazione di consumatori di cannabis, che presenta le condizioni di idoneità necessarie al consumo di cannabis da parte dei suoi membri e dove viene svolta prevalentemente suddetta attività;

d. Approvvigionamento: le azioni svolte da un'associazione di consumatori di cannabis finalizzate alla produzione attraverso la coltivazione e lavorazione di cannabis, il trasporto e la distribuzione di cannabis esclusivamente per il consumo individuale e non cedibile dei suoi associati e sempre nell'ambito della associazione.

2. L'espressione "droga leggera" indica le sostanze psicotrope ricavabili della canapa e che possono prendere diversi nomi come cannabis, marijuana o hashish.

3. Le sostanze psicotrope ricavabili dalla Cannabis e che vengono definite droghe leggere sono le seguenti:

a. Hashish è il prodotto ottenuto dalla lavorazione della resina dei fiori femminili. Ha una elevata concentrazione di THC, tra il 10 e il 20%;

b. Ganja (o sensimilla) è il materiale secco, non resinoso, sulla punta delle piante femminili, che ha tra il 5 e l'8% di THC;

c. l'Olio di Hashish è un liquido costituito sia da materiale erboso che da resina di Cannabis. Può assumere una colorazione verde o marrone scuro;

d. Marijuana o Bhang è il resto della pianta e ha normalmente un contenuto basso di THC (2-5%), che può arrivare fino al 9% con le nuove tecniche di coltivazione;

e. Skunk è una ibridazione di tipi diversi di Cannabis, selezionata per dare una maggiore concentrazione di THC, che arriva fino al 25%, con una bassa concentrazione di CBD. Ha pertanto effetti psicoattivi rilevanti ma una scarsa compensazione sedativa da CBD, per cui produce più facilmente crisi psicotiche.

Articolo 3

(Legalizzazione)

1. Sono consentiti, a norma della presente legge, esclusivamente il commercio, la distribuzione e la coltivazione della sostanza psicotropa cannabis con livello contenuto di THC, non superiore a valori compresi tra il 2% e il 5%.

CAPO II

(Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Articolo 4

(Modifiche all'art. 1 del D.P.R. n. 309 del 1990)

1. All'art.1 del testo unico, il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, attraverso i canali di comunicazione digitale di cui radiotelevisione e stampa dispongono, nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di euro 20 milioni annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale e in ambito digitale.

Articolo 5

(Modifiche agli articoli 104 e 105 del testo unico)

1. All'articolo 104, comma 4, del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d), dopo le parole: “amministrazioni pubbliche” sono inserite le seguenti: “o da associazioni competenti”;

b. dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) dell’individuazione di un referente scolastico per l’“Educazione alla Salute”, in linea con quanto sancito dall’art. 25, comma 5, del D. Lgs 165/2001 e dalla legge n. 107/2015.

2. All’art.105 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Nella rubrica, le parole: “scuola media” sono sostituite dalle seguenti: “ultimo anno di scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado”;

b. al comma 6, le parole: “corsi sperimentali di scuola media” sono sostituite dalle seguenti: “corsi sperimentali dell’ultimo anno di scuola primaria e di scuola secondaria”.

CAPO III

(Disposizioni in tema di coltivazione e commercializzazione)

Articolo 6

(Coltivazione domestica)

1. A chiunque abbia conseguito la maggiore età è permessa la coltivazione di un massimo di 2 piante femmina di cannabis, senza necessità di comunicazione. Il prodotto ottenuto da tale coltivazione deve essere destinato all'uso personale e non può essere utilizzato a scopo di lucro.
2. La coltivazione di un numero compreso tra 3 e 6 piante femmina di cannabis è consentita previa comunicazione di cui al comma 3.
3. Chiunque intenda coltivare un numero compreso tra 3 e 6 piante femmina di cannabis deve effettuare la comunicazione di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Registro dei coltivatori individuali)

1. È istituito presso l'assessorato comunale competente in materia di agricoltura il registro dei coltivatori individuali. I soggetti che intendono coltivare un numero compreso tra 3 e 6 piante femmina di cannabis devono effettuare la comunicazione presso l'assessorato comunale competente in materia di agricoltura, che provvede all'iscrizione nel registro dei coltivatori individuali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:

a. i dati anagrafici del coltivatore individuale;

b. l'indicazione del luogo in cui si intende coltivare;

c. il domicilio e la residenza del coltivatore individuale.

3. La comunicazione di cui al presente articolo è redatta su apposito modulo predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmesso in forma telematica o cartacea all'ufficio di competenza del comune del luogo in cui si intende effettuare la coltivazione.

Articolo 8

(Costituzione, personalità e obbligazioni di registro)

1. Le Associazioni di Consumatori di Cannabis sono associazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica, a norma della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, degli articoli dal 143 al 150 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel rispetto della disciplina in materia di enti associativi di cui agli articoli da 14 a 42 del codice civile.

Articolo 9

(Obiettivi specifici)

1. Le finalità delle Associazioni dei Consumatori di Cannabis sono indicate nello statuto, che deve disciplinare almeno i seguenti aspetti:

a. l'autoapprovvigionamento e la distribuzione di cannabis tra gli associati per il consumo privato;

b. la prevenzione dei rischi e la riduzione dei danni causati dal mercato clandestino e da un utilizzo incontrollato della cannabis;

c. le informazioni ai propri associati riguardanti:

1. la sostanza e i rischi derivanti dal suo consumo;

2. gli specifici programmi di sanità pubblica, per quanto di interesse;

d. il controllo della qualità e delle proprietà della cannabis nella produzione e la distribuzione ai propri associati.

Articolo 10

(Requisiti di ingresso come associato)

1. I requisiti richiesti per poter diventare associato di una Associazione di Consumatori di Cannabis sono i seguenti:

a. avere compiuto il ventunesimo anno di età;

b. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati concernenti l'utilizzo, la distribuzione e la coltivazione di cannabis**; (aggiungere un termine entro il quale si può essere reinseriti/ammessi)**

c. aver preso parte al programma di sensibilizzazione sull'uso e il consumo della cannabis offerto e previsto dall'associazione di consumatori di cannabis presso la quale ci si vuole associare, realizzato sulle linee guide dei programmi di sensibilizzazione promossi dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute;

d. aver firmato una informativa nella quale si dichiara di essere a conoscenza dell'oggetto e delle finalità della associazione previsti dallo statuto, nonché dei diritti dell'associato e dei doveri che ci si sta impegnando a compiere come membro dell'associazione.

Articolo 11

(Diritti degli associati)

1. Il membro di una Associazione di Consumatori di Cannabis, oltre ai diritti stabiliti dal Codice civile e a quelli previsti dallo statuto dell'associazione, gode dei seguenti diritti:

a. può partecipare alle attività svolte dall'associazione e a quelle nelle quali è coinvolta;

b. può ricevere dall'associazione le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 10, con le sole limitazioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

c. può controllare in qualsiasi momento la sua scheda di consumo, un registro contente tutte le informazioni relative al consumo individuale di ciascun associato.

d. può conoscere i risultati delle prove analitiche periodiche della sostanza che viene distribuita;

e. può richiedere, in qualsiasi momento, la riduzione della propria previsione di consumo o disiscriversi dall'attività o dal programma di autoapprovvigionamento senza dover sostenere alcun costo;

f. può partecipare ai programmi di gestione della prevenzione dei rischi dell'associazione;

g. può essere informato dall'associazione sui programmi per la diagnosi precoce, il monitoraggio e il deferimento di casi di uso problematico o abusivo della cannabis.

Articolo 12

(Doveri degli associati)

1. I membri di una Associazione di Consumatori di Cannabis sono tenuti a:

a. consumare la sostanza dispensata rigorosamente nella sfera privata e alle condizioni stabilite dall'associazione;

b. rispettare lo statuto dell'associazione;

c. fornire la documentazione richiesta dall'associazione;

d. informare l'associazione di qualsiasi modifica delle proprie informazioni di contatto personali;

e. fare un uso corretto delle strutture dell'associazione;

Articolo 13

(Perdita del titolo di associato)

1. Si decade dalla qualità di associato nel caso in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:

a. per rinuncia volontaria;

b. per aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, la sostanza ricevuta a titolo personale in qualità di associato;

c. per aver posseduto o consumato sostanza al di fuori della sfera privata o in condizioni lesive di terzi e di minori;

d. Per aver ostacolato lo scopo e gli scopi dell'associazione stabiliti nello statuto.

2. La revoca del titolo di associato può essere predisposta per un periodo minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 5 anni.
3. L'associato deve essere sentito e conoscere le ragioni che sottendono la perdita della condizione prima che l'associazione adotti la relativa delibera. A tal fine, lo statuto dell'associazione determina l'organo competente a deliberare la decadenza dalla qualità di socio e stabilire una procedura che ne garantisca la preventiva udienza ed un giusto contraddittorio.

Articolo 14

(Obblighi documentali delle Associazioni dei Consumatori di Cannabis)

1. Le associazioni dei consumatori di cannabis sono tenute ad avere e mantenere aggiornati e custoditi i seguenti libri di registrazione e controllo:

a. libretto di registrazione associati;
b. registro di autoapprovvigionamento.

2. Gli statuti delle associazioni dei consumatori di cannabis indicano le misure atte a garantire che il diritto di accesso alle informazioni che figurano nei libri anagrafici, in particolare quelle relative ai dati degli associati per motivi terapeutici, sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15

(Libretto di registrazione associati)

1. Le Associazioni dei Consumatori di Cannabis devono annotare nel libretto di iscrizione dei soci, per ciascun associato, nome e cognome, numero del documento di identità, numero del socio, data di iscrizione e i dati che identificano la persona che lo ha sottoscritto.

Articolo 16

(Registro di autoapprovvigionamento)

1. Il registro dell'autoapprovvigionamento è composto dai seguenti libri:

a. libro dei soci iscritti al programma di autoapprovvigionamento;
b. libro di produzione;
c. libretto di trasporto;
d. libro di distribuzione.

2. Il libro di cui alla lettera a) contiene le seguenti informazioni riguardanti gli associati che aderiscono al programma di approvvigionamento:

a. il numero dell'associato che appare nel libretto di registrazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera a);

b. la richiesta del socio di partecipare al programma di autoapprovvigionamento, con la sua previsione mensile di consumo di cannabis, nella quale dichiara che gli importi prelevati sono per suo consumo personale e in ambito strettamente privato;

c. la data di incorporazione nel programma di autoapprovvigionamento;

d. i prelievi di cannabis per consumo, aggiornati mensilmente.

3. Il libretto di produzione contiene i seguenti dati:

a. le date e le colture previste per ogni anno, le tecniche utilizzate e le quantità raccolte e idonee al consumo;

b. la data di lavorazione dei prodotti derivati dalla cannabis, con l'identificazione e la quantità di sostanza utilizzata ed infine trasformata;

c. la produzione annuale;

d. la data della relazione tecnica e il risultato di cui all'articolo 13;

4. Il libretto di trasporto contiene le autorizzazioni scritte dell'organo direttivo dell'associazione, che comprendono, in ogni caso:

a. i dati dell'associazione;

b. l'identità della persona addetta al trasporto;

c. la quantità e il tipo di prodotto trasportato;

d. la destinazione;

e. la data del trasporto;

5. Il libretto di distribuzione riporta:

a. il registro dei consumi di ciascun associato iscritto al programma di autoapprovvigionamento, con indicazione di nome e cognome, numero associato, previsioni mensili di consumo, quantità e date di ritiro della cannabis e la firma;

b. l'importo massimo che può essere prelevato complessivamente nello stesso mese;

c. ogni altro aspetto relativo alla distribuzione che consenta di garantire le azioni di controllo e verifica dell'associazione e che sia determinato dallo statuto.

Articolo 17

(Produzione e stoccaggio per l'autoapprovvigionamento)

1. La coltivazione di cannabis è permessa unicamente nei campi ad essa preposti, di proprietà esclusiva dello Stato, che ne concede l'utilizzo alle singole associazioni dei consumatori di cannabis per il proprio approvvigionamento, secondo il fabbisogno di consumo dell'associazione.
2. L'associazione dei consumatori di cannabis è l'unica abilitata alla coltivazione della cannabis, che deve essere utilizzata esclusivamente e individualmente da ogni associato iscritto al programma di autoapprovvigionamento.
3. L'associazione dei consumatori di cannabis deve ottenere una perizia tecnica su ciascuna coltura, che deve essere redatta da un agronomo esterno laureato in ingegneria agraria o titolo equivalente, il quale accerta che le previsioni colturali siano in linea con le previsioni di consumo concordate.
4. L'associazione dei consumatori di cannabis effettua revisioni semestrali per adeguare la produzione alla reale domanda degli associati iscritti al programma di autoapprovvigionamento, che non può superare l'importo stabilito dall'articolo 15. L'associazione deve disciplinare le modalità di adeguamento della domanda, se del caso, alla produzione massima consentita.
5. La coltivazione per l'autosufficienza dell'associazione non può superare la produzione annua di centocinquanta chilogrammi di fiori secchi.
6. La conservazione della cannabis deve avvenire nelle condizioni igieniche, ambientali e di sicurezza stabilite dal regolamento di cui al comma 7. La sicurezza dell'archiviazione è responsabilità dell'associazione.
7. Con apposito regolamento ciascuna associazione disciplina: la procedura per la comunicazione della coltura all'Amministrazione competente; i requisiti di sicurezza e le misure di controllo igienico-sanitario per la coltura; le condizioni ambientali in cui avviene la produzione; controllo di produzione; la preparazione della cannabis per il consumo e la produzione di prodotti derivati, nonché i requisiti e le condizioni per garantire che la coltivazione sia effettuata garantendone la privacy per evitare che sia visibile e accessibile.

Articolo 18

(Trasporto)

1. Eseguita la perizia di controllo della coltura e quantificato il volume finale di produzione, l'organo direttivo dell'associazione rilascia l'autorizzazione scritta di cui all'articolo 12, comma 4 per il trasporto del prodotto derivato dalla coltura dal luogo in cui viene prodotto fino ai locali dell'associazione dove si effettua la lavorazione, la distribuzione controllata e l'eventuale distruzione della cannabis.
2. La cannabis deve essere imballata e sigillata per garantire l'integrità durante il trasporto. Il tipo di imballaggio e le informazioni sulla tracciabilità e la sostanza trasportata devono essere stabiliti per regolamento ministeriale emanato dal Ministro della Salute.

3. Il trasporto non può essere effettuato con mezzi di trasporto pubblici.

Articolo 19

(Distribuzione della cannabis)

1. La distribuzione della cannabis deve avvenire in uno spazio privato, sempre nell'ambito dell'associazione, ad accesso riservato ed esclusivo per i soci, e destinato esclusivamente al loro consumo personale.
2. Gli associati non possono cedere a terzi la cannabis che viene loro dispensata personalmente.
3. Gli associati che intendono partecipare all'autoapprovvigionamento dell'associazione devono farne richiesta per iscritto, esprimendo la propria previsione di consumo, che non può superare i sessanta grammi al mese.
4. La quantità massima di cannabis a disposizione degli associati può essere aumentata se il consumo è per ragioni terapeutiche. I termini in cui deve essere effettuata la distribuzione della cannabis per uso terapeutico devono essere stabiliti con regolamento ministeriale emanato dal Ministro della Salute.
5. Tra la data di inserimento nel programma di autoapprovvigionamento e la prima erogazione deve trascorrere un periodo di quindici giorni, salvo i casi di associati che ne abbiano bisogno per motivi terapeutici, che possono effettuare il primo ritiro lo stesso giorno della loro iscrizione al programma.

(aggiungere distribuzione in campo medico vedi art 38 e 37)

Articolo 20

(Accesso e privacy)

1. I Club di Consumatori di Cannabis sono spazi strettamente privati, con accesso limitato ai soli associati.

2. I club dei consumatori di cannabis devono verificare l'identità e lo stato di appartenenza all'associazione delle persone che accedono all'interno dello spazio destinato al consumo o alla distribuzione di cannabis.

Articolo 21

(Condizioni degli spazi del club)

1. Gli spazi dei club consumatori di cannabis destinati alla distribuzione devono essere separati dagli spazi destinati al consumo di cannabis.
2. I club consumatori di cannabis devono rispettare le condizioni sanitarie dei locali stabilite dalle normative vigenti e la loro attività deve essere conforme alle norme di tutela ambientale.

3. Le associazioni di consumatori di cannabis non possono essere installate in spazi riservati o frazionati all'interno di altri esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle di un'associazione di consumatori di cannabis.

Articolo 22

(Attività dei club)

1. In relazione ai diritti dei consumatori e del resto della cittadinanza, l'attività dei club di consumatori di cannabis deve:

a. rispettare la non discriminazione nell'esercizio dei diritti fondamentali di associazione, riunione e libertà in uno spazio privato collettivo;

b. rendere compatibile l'esercizio dei diritti dei suoi membri con quelli del resto della cittadinanza;

c. garantire il diritto delle persone alla salute e il diritto a vivere in un ambiente equilibrato, sostenibile e sano.

2. All'interno dei club dei consumatori di cannabis è vietato:

a. consumare altre droghe non istituzionalizzate, bevande alcoliche e prodotti alimentari che contengono cannabis.

b. creare spazi riservati o segregazioni o installare spazi compartimentati destinati ad attività con finalità diverse da quelle stabilite negli statuti ai sensi della presente legge.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere stabiliti con regolamento ministeriale emanato dal Ministro della Salute.

a. i parametri ambientali obbligatori, i valori massimi di emissione in atmosfera e le misure correttive richieste ai club consumatori di cannabis.

b. le distanze minime tra due club consumatori di cannabis, tra club e centri educativi e tra club e strutture e servizi sanitari.

c. le limitazioni agli orari di apertura dei club dei consumatori di cannabis.

Articolo 23

(Limitazioni alla pubblicità delle associazioni e individuazione delle sedi dei circoli)

1. Alle associazioni dei consumatori di cannabis è vietato svolgere le seguenti attività:

a. pubblicizzare la cannabis attraverso qualsiasi forma di comunicazione, raccomandazione o azione commerciale il cui obiettivo o effetto diretto o indiretto sia la promozione di associazioni, club di consumatori di cannabis o l'uso della sostanza;

b. realizzare azioni di sponsorizzazione consistenti nel fornire qualsiasi tipo di contributo, pubblico o privato, a un evento, attività o individuo il cui obiettivo o effetto diretto o indiretto sia la promozione dell'uso di cannabis;

c. svolgere qualsiasi attività promozionale per stimolare la domanda di cannabis.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a. la partecipazione delle associazioni dei consumatori di cannabis ad eventi, forum, social network o media di qualsiasi genere, relativi a specifici programmi di salute pubblica o dedicati solo ed esclusivamente alla cannabis, che non comportino alcun tipo di promozione;

b. la mera inclusione di associazioni in un elenco o elenco di indirizzi di persone o organizzazioni.

3. La sede dell'associazione e l'ubicazione dei club dei consumatori di cannabis devono mostrare solo una targa esterna con il nome dell'associazione, il numero di iscrizione nel registro delle associazioni e l'indicazione che si tratta di uno spazio privato con accesso esclusivo ai suoi associati.

CAPO IV

(Disposizioni in materia di prevenzione e ricerca scientifica)

Articolo 24

(Promozione e coordinamento, a livello regionale, delle iniziative di educazione e prevenzione nelle università e istituti di istruzione superiore)

1. Il Ministero dell'università e ricerca, con proprio decreto, disciplina l'istituzione e il funzionamento in ciascuna regione di un comitato tecnico regionale, composto da 11 membri, che promuove e coordina iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione sull'utilizzo di sostanze stupefacenti, previste da un programma annuale adottato dal comitato tecnico regionale stesso, da svolgersi nei singoli istituti di istruzione superiore nell'esercizio della loro autonomia.

2. I membri del comitato tecnico sono scelti dal Ministero dell'università e ricerca, con modalità stabilite con suo proprio decreto, tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari.

3. Alle riunioni del comitato sono invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali dell'istituto, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca assegna annualmente al comitato tecnico regionale, in proporzione alla popolazione universitaria, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione dalle tossicodipendenze da ripartire tra i singoli atenei sulla base dei criteri elaborati dallo stesso.
6. Con i fondi a sua disposizione, il comitato tecnico stipula convenzioni con personale tecnico specializzato, quali esperti nei campi dell'educazione alla salute e prevenzione dalle tossicodipendenze, esperti in materie sociosanitarie, rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, esponenti di associazioni che si occupano di temi di prevenzione. Tale personale, in accordo con le singole università, è chiamato ad occuparsi di incontri in materia di prevenzione e educazione alla salute.
7. L'onere derivante dal funzionamento dell'insieme dei comitati tecnici regionali è valutato in complessivi euro 5 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2022. Il Ministero dell'università e ricerca con proprio decreto disciplina e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati tecnici regionali.

(vedere se eliminarlo oppure modificarlo in modo da renderlo meno ridicolo)

Articolo 25

(Istituzione di percorsi di educazione e prevenzione nelle università e istituti di pari grado)

1. Il comitato tecnico regionale, di intesa con i servizi pubblici per l'assistenza sociosanitaria, adottano programmi annuali di prevenzione rivolti agli studenti degli istituti di istruzione superiore.
2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati da personale tecnico specializzato, organizzato nei singoli istituti di formazione superiore in maniera tale che vi sia non meno di un membro ogni 50 studenti.
3. Il personale tecnico, in accordo con l'apparato amministrativo dei singoli istituti, si impegna ad organizzare annualmente incontri e attività di approfondimento ed orientamento in tema di salute, con il fine di portare a compimento i programmi annuali di cui al comma 1.
4. Gruppi di non meno di 50 studenti possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito di educazione e prevenzione. Tali proposte devono essere analizzate dal personale tecnico nell'organizzazione delle attività per l'anno successivo.
5. Le attività e iniziative si svolgono in orari stabiliti dagli istituti in accordo con il personale tecnico, in modo da essere conciliabili con altri impegni accademici degli studenti.
6. Lo studente deve partecipare a non meno della metà delle attività organizzate nel corso del suo percorso universitario. L'istituto delibera le modalità di verifica della

partecipazione alle attività, la possibilità di accedere ai corsi in maniera telematica, ed eventuali strumenti di verifica di comprensione delle attività.

(vedere se eliminarlo oppure modificarlo in modo da renderlo meno ridicolo)

Articolo 26

(Disposizioni Generali Territoriali)

1. Le province, incluse quelle autonome di Bolzano e Trento, garantiscono assistenza e supporto agli organi tecnici dei propri comuni ove questi ultimi facciano richiesta di specifico aiuto per le finalità di cui all'articolo 104 del testo unico, nel rispetto delle proprie capacità finanziarie e organizzative di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I vari livelli amministrativi del territorio nazionale collaborano efficacemente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, per le finalità della presente legge.

(differenze tra province e province autonome)

Articolo 27

(Disposizioni particolari)

1. I comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti riservano un terzo degli assistenti sociali disponibili presso gli uffici comunali all'organizzazione ed erogazione di interventi e servizi sociali per le finalità della presente legge. I comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti assegnano gli stessi compiti ai propri, già presenti, assistenti sociali per le medesime finalità.
2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento e le province riservano, nel rispetto delle proprie capacità finanziarie, un sostegno economico indirizzato all'apparato assistenziale locale per l'erogazione di interventi e servizi sociali.
3. Il medico di base comunica e collabora a stretto contatto con l'assistente sociale di cui al comma 1 allo scopo di erogare interventi e servizi sociali per contrastare l'uso e il consumo in ogni sua forma delle sostanze stupefacenti.
4. L'assistente sociale collabora insieme a cooperative e associazioni di settore che si occupano di contrasto all'uso e consumo delle sostanze stupefacenti allo scopo di organizzare incontri, formazioni e eventi sul territorio comunale mirati a contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti.
5. Le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto del piano formativo e educativo prescritto per legge, promuovono, in concerto con l'apparato comunale, l'organizzazione di incontri, seminari e conferenze a cadenza semestrale al fine di educare i giovani alla cultura della salute e contro l'uso delle sostanze stupefacenti.

(un terzo di assistenti sociali è troppo comma 1)

Articolo 28

(Informazione agli utenti e azioni di prevenzione dei rischi)

1. Le associazioni dei consumatori di cannabis devono informare i membri sulle proprietà della cannabis e dei suoi derivati, sulle forme di consumo, sui suoi effetti, nonché sui rischi e sui danni che possono derivare dal consumo di questa sostanza.
2. Le persone dell'associazione preposte a maneggiare e alla distribuzione della cannabis devono avere la formazione necessaria e continua per svolgere i propri compiti e, in particolare, quello relativo alle proprietà della cannabis e dei suoi derivati, agli effetti, ai rischi e ai danni che possono derivare dal consumo di tale sostanza, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. L'associazione dei consumatori di cannabis deve disporre di informazioni aggiornate sui servizi e sui professionisti atti a ridurre o interrompere l'uso di cannabis e deve renderle note agli associati che desiderano contattarli.

Articolo 29

(Prevenzione)

1. È istituita la giornata nazionale per la consapevolezza sull'utilizzo della cannabis il giorno 7 dicembre.
2. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 è destinato:

a. all'istituzione di siti di drug-checking, al fine di informare i consumatori riguardo il contenuto delle sostanze;
b. a corsi di formazione in istituti scolastici secondari di secondo grado concernenti la prevenzione dell'uso e abuso di cannabis;
c. alla ricerca scientifica e medica;
d. alla parziale copertura delle spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale finalizzate all'acquisto di medicinali contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD).

Articolo 30

(Ricerca scientifica)

1. La coltivazione e la lavorazione di cannabis e derivati per scopi scientifici, sperimentali, didattici e terapeutici sono autorizzate dal Ministero della salute. Le suddette attività possono essere svolte da enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici.

CAPO V

(Cannabis e derivati per uso medico)

Articolo 31

1. Il Ministero della Salute destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite minimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della cannabis terapeutica.
2. Una quota equivalente al 3% delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero della Salute è destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e la trasformazione della cannabis ad uso medico.

(cambiare equivalente)

Articolo 32

(Disposizioni strumentali alla commercializzazione per uso medico e ricreativo)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'estrazione, la raffinazione, l'invio, il passaggio o la spedizione in transito ai fini della commercializzazione e la commercializzazione stessa di piante, infiorescenze e derivati della cannabis sono regolate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Chiunque, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, intenda porre in essere le attività di cui al comma 1 deve munirsi della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. La richiesta per la licenza di cui al comma 2 contiene:
    a. i dati anagrafici del richiedente;
    b. la denominazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa;
    c. l'indicazione delle attività per cui si intende fare richiesta;
    d. il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del richiedente.
4. Al fine del rilascio della licenza di cui al comma 2, il richiedente non deve aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile:

a. per i delitti di cui agli articoli 416 e 416 bis del Codice penale;
b. per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle condotte riferibili a sostanze diverse dalla cannabis.

5. La coltivazione, la lavorazione, l'estrazione, la raffinazione, l'invio, il passaggio o la spedizione in transito ai fini della commercializzazione e la commercializzazione stessa di piante, infiorescenze e derivati della cannabis per uso terapeutico sono consentiti previa licenza speciale rilasciata dal Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Il contenuto della licenza è stabilito con decreto del Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle preclusioni di cui al comma 4.
6. I soggetti in possesso delle licenze di cui ai commi 2 e 5 sono tenuti a indicare la percentuale di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) contenuta nei prodotti destinati alla vendita.
7. Le infiorescenze e i derivati della cannabis sono soggetti ad un'aliquota IVA pari al 10% e ad un'accisa pari al 4,2%, il cui ricavato è destinato ad un fondo per la prevenzione, per la ricerca scientifica e per la parziale copertura delle spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale finalizzate all'acquisto di medicinali contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD).

(cambiare scritto comma 6)

Articolo 33

(Disciplina della commercializzazione e dell'uso terapeutico)

1. Per "uso terapeutico" della cannabis e dei suoi derivati si intende l'utilizzo di tali sostanze ai fini del trattamento delle patologie di cui al comma 2 conformemente agli impieghi individuati al punto 4.1 dell'Allegato tecnico del decreto del Ministro della Salute del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2015.
2. La vendita di cannabis e derivati ad uso terapeutico è consentita alle farmacie in possesso della licenza speciale di cui al comma 5 dell'articolo 6.
3. Il costo della cannabis e dei suoi derivati ad uso terapeutico è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 34

(Utilizzo a scopi terapeutici)

1. É consentito l'utilizzo a scopo terapeutico di sostanze cannabinoidi esclusivamente derivate dal prodotto Cannabis FM2 (contenente THC 5% - 8% e CBD 7,5% - 12%).

Vedi art. 3

Articolo 35

(Coltivazione e produzione)

1. Sono individuati quali luoghi di coltivazione e produzione di Cannabis FM2 gli stabilimenti chimici farmaceutici militari autorizzati con apposito decreto del Ministero della Difesa, in aggiunta al già attivo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM).

(elimina)

Articolo 36

(Lavorazione)

1. È concessa la lavorazione di sostanze cannabinoidi provenienti dagli stabilimenti chimici farmaceutici citati all'art. 12 alle aziende autorizzate da apposito decreto del Ministro della Salute, su modello del DM 9/11/2015.
2. Il prodotto può essere immesso all'interno del mercato solo in seguito a tale lavorazione. Non è permessa la vendita diretta delle infiorescenze.
3. Qualora il prodotto o parte di esso non dovesse essere utilizzato o lavorato, gli scarti devono essere smaltiti dagli stessi stabilimenti chimici farmaceutici militari autorizzati.

Articolo 37

(Prescrizione)

1. Ai fini dell'acquisto dei prodotti derivati dalla Cannabis FM2, è necessaria per ciascuno la prescrizione non ripetibile rilasciata dal medico specialista. Tale prescrizione può essere rilasciata solo dopo apposita visita altamente specialistica oncologica, ematologica, neurologica, psichiatrica e/o effettuata da anestesista che si occupa della terapia del dolore.
2. Al fine di limitare la diffusione e la speculazione dei/sui prodotti derivati, si richiede attento sistema di farmacovigilanza, come stabilito da regolamento UE 1235/2010, la cui applicazione è operativa dal 2 luglio 2012, e della direttiva UE 2010/84, che prevede la registrazione in apposita piattaforma dell'Agenzia Italiana del Farmaco dell'avvenuta prescrizione da parte del medico autorizzato e che altresì prevede la registrazione da parte del farmacista autorizzato dell'avvenuta dispensazione.

(sottolineare che è solo per uso medico)

Articolo 38

(Vendita e acquisto)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 14, la vendita e l'acquisto dei derivati, esclusivamente prodotti dagli stabilimenti autorizzati, sono consentiti solo presso le farmacie ospedaliere e comunali e solo con apposita ricetta medica.

(togliere art 14)

CAPO VI

(Sanzioni)

Articolo 39

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. All'articolo 73 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Se alcuno dei crimini previsti dai commi 1 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione dai tre ai dieci anni e con la multa da euro 13.000 a euro 130.00

b. il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione dai diciotto mesi ai sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 10.329 se si tratta di sostanze di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 e le pene della reclusione dai 6 mesi ai tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.165 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dell'articolo 14".

(modificare multe in quanto troppo care per il reddito medio dello stato/ togliere definitivamente)

Articolo 40

(Condotte integranti illeciti amministrativi)

1. All'articolo 75 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: "e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo" sono soppresse;

b. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, alle seguenti sanzioni amministrative:

a. sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a 18 mesi;

b. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla per un periodo da uno a tre mesi".

(si cancella)

Articolo 41

(Pene accessorie)

1. All'articolo 85 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. La sentenza di condanna di cui al comma 1 può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente fino ad un massimo di 5 anni limitatamente ai casi in cui la condotta punita sia, tra quelle di cui all'art. 73 c. 1, "offrire, mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare"

1-ter La sentenza di condanna per le condotte di cui al comma 1-bis comporta l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Se è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 438 o 444 del Codice di Procedura Penale l'interdizione è di 3 anni."

(CAMBIA RITIRO 5 ANNI DI PATENTE)

CAPO VII

(Disposizioni finali)

Articolo 42

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 8, comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.